

Provincia di Biella

Ordinanza n° 51/620-3-420BI – Istanza in data 11 dicembre 2014 del Signor Edis GARBELLA TAVERNIN, titolare dell'omonima azienda agricola e residente in Mosso (BI), per nuova concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea pubblica, da una sorgente tributaria del rio Venalba, ubicata in Comune di Mosso (BI), ad uso potabile (usi connessi con attività di produzione formaggi). Fascicolo provinciale 420BI.

IL DIRIGENTE DI AREA E DEL SERVIZIO

Vista l'istanza in data 11 dicembre 2015, presentata e registrata in data 16 dicembre 2015, al n° 35.856 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica in data dicembre 2015 e firmata dal Dr. Geol. Massimo BIASETTI, con la quale il Signor Edis GARBELLA TAVERNIN in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Mosso (BI), frazione Prapiano, s.n., ha inteso chiedere nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica avente le seguenti caratteristiche:

ubicazione: località Prapiano del Comune di Mosso (BI);
riferimenti catastali: foglio n° 6, particella n° 133;
presa: sorgente tributaria del bacino del rio Venalba;
restituzione: bacino tributario del rio venalba;
uso dell'acqua: potabile (lavorazione di formaggi);
portata massima istantanea: 0,11 l/s;
volume massimo annuo: 84 m/c;
portata media annua: 0,003 l/s;
arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;

Visti il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L. n° 241/1990 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento regionale recante: 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)', approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, come successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12 maggio 2016, all'Albo Pretorio del Comune di Mosso (BI);

3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente, oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, oltre che intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 29 giugno 2016, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mosso.

Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al punto, alla Provincia di Biella, oppure al Comune di Mosso (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:

- * Autorità di Bacino del Fiume po, di Parma;
- * Comando Regione Militare Nord, di Torino;
- * Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale N° 2 – “Biellese, Vercellese, Casalese”, di Vercelli;
- * Azienda Sanitaria Locale BI – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, di Biella;
- * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA PIEMONTE, Dipartimento di Biella;
- * Comune di Mosso (BI);

6. all'Amministrazione Comunale di Mosso (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tecnica ed Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:

- * il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tecnica ed Ambientale, della Provincia di Biella;
- * il nuovo responsabile del procedimento è il Dr. Graziano STEVANIN;
- * il referente sullo stato della pratica è il Geom. Lucio MENGHINI;

8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;

9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento delle eventuali fasi preliminari del medesimo regolamento regionale;

10. ai rappresentanti delle amministrazioni comunali partecipanti di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, quest'ultimi ove necessari;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 2 maggio 2016

Il Dirigente
Davide ZANINO